



DELIBERA ARERA n.59/2020: DIFFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI - comma 2.3 let)a e comma 11.1 lettere a) Allegato A delibera 444/2019/R/RIF - TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

In attesa di norme di legge, in corso di emanazione, in tema di proroghe relative agli adempimenti connessi al nuovo MTR, in particolare la definizione dei PEF e TARI entro il 31/04/2020 – come ripetutamente richiesto dall'ANCI – la **delibera ARERA n. 59/2020/R/COM dispone alcune proroghe di termini** in connessione con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e con specifico riferimento **alla trasparenza nella gestione del servizio rifiuti (di cui alla delibera ARERA n.444/2019)**.

A proposito del **nuovo metodo di calcolo dei costi del servizio rifiuti** (MTR di cui all'addebito delibera 443/2019), **l'Autorità si limita** invece a **“segnalare alle competenti autorità l'opportunità di riconsiderare i termini** previsti dalla normativa vigente **per l'approvazione** (relativi all'anno 2020) delle tariffe della **TARI in conformità al piano finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti urbani, **proponendo il differimento al 30 giugno 2020 del termine del 30 aprile 2020** attualmente previsto dal citato articolo 1, comma 683-bis, della legge 147/13”.

Non sono altresì previste proroghe per gli altri e diversi obblighi riguardanti l'invio delle informazioni tramite questionari sulla qualità del servizio rifiuti (sia da parte dei gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con l'utenza, che di quelli coinvolti dalle sole attività di raccolta e trasporto o spazzamento e lavaggio strade) **ed il calcolo e versamento dei contributi per il funzionamento di ARERA relativi al 2018-19.**

Le proroghe espressamente recate dalla delibera 59/2020, con riferimento alla regolazione del servizio rifiuti, **sono le seguenti:**

1. differimento al 1° luglio 2020 (dal 1° aprile) degli obblighi in materia di trasparenza dettati dall'Allegato A alla delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 (TITR), relativi agli **elementi informativi minimi** che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Tali obblighi (“sperimentali”, fino al 31 dicembre 2020) gravano esclusivamente su:

-i gestori che svolgono i servizi di raccolta e Trasporto, di spazzamento e lavaggio strade e le attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, che servono una popolazione di oltre 5.000 abitanti;

-i Comuni con più di 5.000 abitanti, qualora svolgano il servizio di gestione dei rifiuti in economia.

Si ricorda che, per le gestioni sotto i 5000 abitanti e per i Comuni che svolgono i servizi in economia con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, gli obblighi sulla trasparenza decorreranno dal 1° gennaio 2021;

2. differimento al 31 luglio 2020 (dal 30 aprile) il termine entro il quale i gestori del servizio rifiuti devono **inviare le informazioni** rilevanti di loro pertinenza **ai Comuni** o ad altri soggetti gestori delle attività di tariffazione e rapporti con gli utenti (cfr. all'articolo 11, punto 11.1 dell'Allegato A alla delibera n. 444 del 2019 - TITR).

Tali informazioni riguardano:

- i contenuti informativi minimi da inserire in sezioni apposite dei siti internet di ciascun gestore (art. 3, punto 3.1 del “TITR”);

- le informazioni generali da inserire nei documenti di riscossione (art.5, punto 5.1, del “TITR”);

- le informazioni sugli importi addebitati all'utenza e sul calcolo della tariffa (art. 6, punto 6.1, del “TITR”);

- le informazioni sulle modalità di pagamento nei documenti di riscossione (art. 7, punto 7.1, del

“TITR”);

- le informazioni sul servizio e i risultati ambientali nei documenti di riscossione (art. 8, punti 8.1 e 8.2, del “TITR”).

La trasmissione è necessaria in quanto il gestore della tariffazione e rapporti con l’utenza deve fornire tramite il proprio sito, anche i contenuti informativi minimi dei soggetti che erogano i servizi di raccolta, trasporto, smaltimento e spazzamento.